

DICHIARAZIONI

Isa 2021: la selezione tiene conto dei risultati 2019 e 2020

di **Fabio Garrini**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Settembre è tradizionalmente periodo nel quale si apportano gli **ultimi ritocchi** alle dichiarazioni compilate prima della pausa estiva; tra questi interventi vi sono anche le **valutazioni riguardanti gli Isa**.

Premesso che, va detto, le considerazioni circa un eventuale adeguamento di ricavi/compensi andrebbero fatte al momento di liquidazione delle imposte, in vista del prossimo invio del modello Redditi talvolta si pone il dubbio circa il **peso da dare ad un risultato che non supera il 6**, generatosi malgrado l'innescio dei correttivi (che in molti casi non si sono dimostrati troppo efficaci).

Su tale aspetto consta un recente intervento del **Decreto Semplificazioni** che amplia al periodo d'imposta 2021 la valutazione dell'affidabilità fiscale del contribuente vincolata agli eventuali migliori risultati ottenuti nelle precedenti annualità.

L'affidabilità triennale

L'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#) introduce gli Isa in sostituzione degli studi di settore con lo scopo di **selezionare i contribuenti da sottoporre a verifica** e individuare coloro che possono ottenere i benefici premiali.

Gli Isa, per larghi tratti, ricalcano le regole previste per gli studi di settore, ma in numerosi aspetti presentano importanti **differenziazioni**: tra queste, va segnalato il fatto che l'elaborazione si basa non solo su dati inseriti dal contribuente in relazione all'annualità oggetto di dichiarazione (come in passato avveniva per gli studi di settore), ma è necessario **caricare i cosiddetti dati "precalcolati"** ossia informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria inerenti alla posizione del contribuente stesso, che principalmente contengono elementi

relativi ai precedenti periodi d'imposta.

Questo approccio è finalizzato ad ottenere uno strumento che sia in grado di valutare non solo il settore, ma anche le **condizioni specifiche del contribuente**.

Ciò posto, gli accadimenti passati non sempre permettono una corretta e compiuta valutazione della posizione del contribuente, pertanto sono necessari correttivi che annualmente vengono approvati per tarare le elaborazioni degli Isa.

In questo solco vi sono anche le modifiche alle **regole di valutazione dell'affidabilità fiscale del contribuente** (va rammentato che a differenza degli studi di settore, gli Isa non sono uno strumento di accertamento, ma al contrario sono stati conati quali **strumenti di selezione delle posizioni da sottoporre a verifica** da parte dell'Amministrazione Finanziaria): l'[articolo 24 D.L. 73/2022](#) ha di fatto esteso i correttivi che già vennero introdotti dall'[articolo 148 D.L. 34/2020](#), in quale aveva subordinato i criteri di selezione del contribuente per il periodo d'imposta 2020 ai risultati dei **due periodi d'imposta precedenti**.

Sul punto, nella [circolare 16/E/2020](#) l'Agenzia delle entrate osservò: *"Il giudizio di affidabilità del contribuente dovrà essere basato, quindi, **anche sui risultati dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2018 e 2019** che, qualora facessero emergere un punteggio indicativo di una **sostanziale affidabilità del contribuente**, porteranno a ritenere di scarso interesse la posizione del contribuente ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis.*

*Appare altresì significativo rilevare che la logica dell'intervento risulta **coerente con la filosofia** che ispira lo strumento degli Isa, sensibile, sin dalla fase della costruzione, alla **"storia fiscale" del contribuente**."*

Se questo è l'approccio (condivisibile), tale logica di selezione dovrebbe ragionevolmente essere introdotta come regola applicabile a regime.

Il Decreto Semplificazioni interviene in tale direzione, anche se purtroppo ancora con una disposizione di natura **transitoria**:

- per il periodo di imposta **2021** (facendo riferimento a contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) **si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta 2019 e 2020**;
- per il periodo di imposta **2022** si tiene conto anche del **livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta 2020 e 2021**.

Pertanto, tornando alle valutazioni circa i risultati Isa relativi al periodo d'imposta 2021, le considerazioni circa un eventuale adeguamento devono essere condotte **tenendo conto anche del risultato conseguito nei precedenti due periodi d'imposta**.